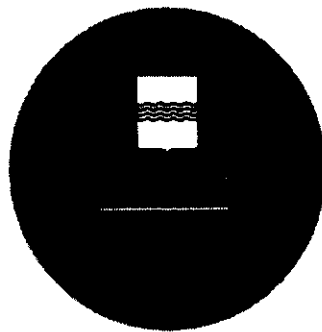




DELIBERAZIONE N° 543

SEDUTA DEL 13 MAG. 2014

PRESIDENZA GIUNTA - Direzione
Generale - Struttura di Staff Attuazione
del Programma di Governo

DIPARTIMENTO

OGGETTO DDL "Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati"

Relatore V.

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno 13 MAG. 2014 alle ore 14,00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente		X
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Raffaele LIBERALI Componente	X	
5.	Michele OTTATI Componente	X	

Segretario: AVV. DONATO DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio
e di N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☐ integrale ☒ per estratto

VISTO	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";
VISTA	la Legge Regionale 2 marzo 1996, n.12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";
VISTA	la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n.31 recante: "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 – Modifica art. 73 della L.R. 30 dicembre 2009, n.42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n.7 – Modifica art.10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n.8 e s.m.i.";
VISTA	la DGR n.11/1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta regionale;
VISTA	la DGR n.539/2008 recante la disciplina dell'iter procedurale delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale;
RICHIAMATA	la DGR n.2017/2005 recante l'organigramma delle strutture e delle dipartimenti dell'area istituzionale della Presidenza e della Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati", confermata con D.G.R. n.1865/2010;
VISTA	la Legge Regionale 8 agosto 2013 n.18 di "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015";
VISTA	la DGR n.2018/2005, "Graduazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dell'Area Istituzionale della Presidenza e della Giunta", come modificata con le deliberazioni della Giunta Regionale n.1444/2009 e n.1563/2009 e confermata con D.G.R. n.1865/2010;
RICHIAMATA	altresì la DGR n.227/2014, con la quale si è provveduto alla nuova "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta" con una modifica dell'assetto funzionale dei Dipartimenti regionali nell'ottica di una più razionale ed efficiente distribuzione di competenze omogenee e complementari;
VISTA	Legge Regionale 30 aprile 2014, n.7 "Collegato alla legge di bilancio 2014-2016";
VISTA	Legge Regionale 30 aprile 2014, n.8 "Legge di Stabilità regionale 2014";
VISTA	Legge Regionale 30 aprile 2014, n.9 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2014-2016" nonché la successiva deliberazione della Giunta regionale n.510/2014 recante "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2014-2016";
CONSIDERATO	che con DGR n.2045/2010 è stata istituita nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale la posizione di staff "Attuazione del programma di governo";
PRESO ATTO	che la declaratoria della posizione di staff prevede l'assistenza e il supporto al Presidente della Giunta regionale ed alle Direzioni generali per promuovere ogni attività finalizzata all'attuazione del Programma di legislatura;
RICHIAMATA	la DGR n.2053/2010 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio di staff "Attuazione del programma di governo";
VISTA	la Legge Regionale 13 aprile 1996, n.21 così come modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2011, n.17 "Interventi a sostegno dei migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell'Immigrazione";
CONSIDERATO	che la relazione programmatica del Presidente della Giunta regionale tenuta l'undici febbraio 2014 in Consiglio Regionale denominata "Visione Basilicata" richiama l'urgenza di una Legge Regionale che definisca, attraverso un Piano Regionale di accoglienza, tutela ed integrazione dei cittadini stranieri migranti e rifugiati, un quadro organico degli interventi regionali in materia;

CONSIDERATO	che la Regione Basilicata nell'ambito delle proprie competenze e in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni internazionali, concorre a garantire il rispetto dei diritti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati presenti sul territorio regionale, promuovendo interventi per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione;
RILEVATO	che i processi di inclusione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati sono riconosciuti come opportunità per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio regionale in quanto capaci di attivare esperienze positive di confronto, di apertura e di innovazione per le comunità locali;
PRESO ATTO	che i fenomeni migratori riguardanti soprattutto i Paesi appartenenti all'Unione Europea per loro natura, incidenza e tempestività sono da intendersi come elementi strutturali e non più episodici e che è necessario dotarsi di strumenti normativi ed operativi aggiornati in grado di assicurare i diritti soggettivi;
CONSIDERATO	che secondo stime attendibili in Basilicata gli stranieri residenti risultano circa 15.000 di cui oltre 8.000 non comunitari, con un'incidenza pari al 2,6% sul totale della popolazione;
CONSIDERATO	che il 10% degli occupati regionali è costituito da lavoratori stranieri, con maggiore impiego di manodopera straniera nel settore primario (39,4%) seguito dal terziario (31,9%) e da quello industriale (27,1%);
RILEVATO	che gli alunni con cittadinanza straniera presenti sul territorio regionale sono circa 2.300 di cui il 18,7% appartenente alla scuola dell'Infanzia, il 33,7% a quella Primaria, il 21,5% a quella Secondaria di I grado ed il 26,2% alla scuola Secondaria di II grado e che tali presenze hanno contribuito alla tenuta del sistema scolastico regionale caratterizzato da piccoli numeri diffusi su un ampio territorio evitando la perdita di posti di lavoro e di dotazioni di servizi essenziali in numerosi centri della regione;
CONSIDERATO	che dal rapporto SPRAR nel 2012 la Basilicata, rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno è ancora poco coinvolta nell'accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo con 55 rifugiati nel 2013 (0,08% del totale italiano) mentre la Puglia registra accoglienze per 544 unità (6,2%), la Campania per 161 rifugiati (2%), la Calabria 451 unità (4,9%) e la Sicilia per 1.243 (14,6%);
CONSIDERATO	che risulta necessario istituire strumenti operativi e azioni di coordinamento che permettano di ottenere un'efficace organizzazione degli interventi e dei servizi di accoglienza, tutela ed integrazione per i cittadini stranieri migranti e dei rifugiati anche con il pieno coinvolgimento delle comunità locali, delle associazioni e delle Organizzazioni Non Governative attive sul territorio e di altre istituzioni dedicate a garantire i diritti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati;
VISTO	il DDL "Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati" alla presente deliberazione completo di relazione di accompagnamento;

Tutto ciò premesso;

su proposta del Presidente della Giunta Regionale,

DELIBERA

1. di approvare il Disegno di Legge Regionale dal titolo: "Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione del Disegno di Legge Regionale dal titolo:
"Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati"
nel testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE GENERALE _____

Avv. Vito Marsico

IL DIRIGENTE _____

Ludovico Rossi

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Disegno di Legge regionale
**"Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione
dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati"**

Relazione

Le dimensioni del fenomeno migratorio

Al giorno d'oggi le migrazioni hanno assunto connotati a carattere sempre più globale, diventando l'effetto drammatico della crisi geopolitica ed economica che investe moltissime nazioni in deficit di libertà democratiche e di sviluppo. Questo arretramento progressivo con tutto il suo campo di disparità e diseguaglianze ha animato con flussi continui e consistenti le rotte europee del Mediterraneo e con esso anche dell'Italia, considerata ormai una sorta di porta d'ingresso, destinataria del transito, ma anche delle speranze di una moltitudine inquieta e sofferente di persone.

In particolare è l'area del Mediterraneo, grande poco più di 2,5 milioni di kmq e su cui si affacciano Paesi con una popolazione complessiva di circa 450 milioni di persone distribuite in 24 Stati, a rappresentare lo spazio di maggior interesse in cui si registrano tutti i fenomeni antropologici più significativi della mobilità umana come l'immigrazione, l'asilo, il trafficking.

Secondo il rapporto Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes 2013, oltre 232 milioni di persone (più del 3% dell'intera popolazione mondiale) hanno lasciato il proprio Paese per vivere in un'altra nazione, mentre nel 2000 erano circa 175 milioni. La mobilità umana, dunque, sembra aumentare di pari passo con le crisi economiche, le involuzioni democratiche e la crescita demografica. Ancor di più ci indicano le previsioni statistiche fornendoci la stima di circa 400 milioni di migranti nel 2040.

Anche l'Istat ci consegna un'utile ricognizione, segnalando che i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia al 2013 sono circa 4.387.000 ed incidono sulla popolazione totale italiana per il 7,4%. L'incremento tra il 2012 e il 2013 è stato dell'8,2% e la presenza di stranieri in Italia dal 1991 al 2011 è cresciuta dell'807,32%.

Per contestualizzare meglio dimensioni, dinamiche e contingenze dei fenomeni migratori l'audizione nel febbraio 2014 dei rappresentanti del Ministero dell'Interno alla Commissione Migrazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ci restituisce dati e considerazioni altrettanto rilevanti. Nel 2013 sono sbarcati in Italia dai Paesi del Nord Africa e del vicino Medio Oriente 42.925 migranti di cui 3.818 erano minori non accompagnati. Nella sola Sicilia sono giunti 37.886 migranti dei quali 14.753 a Lampedusa. La principale nazione di partenza delle imbarcazioni è stata la Libia, dalle cui coste si sono imbarcati la maggioranza dei migranti, seguita dall'Egitto e dalla Turchia. Dei 42.925 sbarcati, quelli soccorsi in mare sono stati 37.258 di cui 6.127 in 45 operazioni effettuate nell'ambito di Mare Nostrum. Sempre lo scorso anno, infine, le forze di polizia italiane hanno arrestato 200 persone tra scafisti, organizzatori e basisti ed hanno proceduto al sequestro di 158 natanti.

Per quanto riguarda i rifugiati il Rapporto SPRAR 2013 evidenzia che in Europa sono state avanzate 335.380 richieste di protezione internazionale con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 10,5% pari ad oltre 30.000 domande. A differenza degli anni 2008-2009 si è registrato un incremento considerevole delle istanze sia nell'ambito del continente europeo sia all'interno dei Paesi che compongono l'Unione Europea. Il maggior numero di istanze, è stato registrato in Germania, seguita da Francia, Svezia, Belgio, Regno Unito, Austria, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Norvegia. Questi dieci Stati membri hanno raccolto quasi il 92% delle istanze di protezione internazionale presentate nell'Unione Europea. Complessivamente nel 2012 le decisioni favorevoli sono state oltre 102.700 (contro le 84.300 del 2011) pari ad un tasso di riconoscimento dei richiedenti protezione internazionale del 25,2% a livello europeo.

In Italia, sempre secondo il Rapporto SPRAR 2013, le istanze complessivamente esaminate dalle Commissioni territoriali sono state 29.969. Per 6.545 persone, ovvero il 21,8% dei richiedenti è stata riconosciuta una forma di protezione internazionale. In particolare, lo status di rifugiato è stato riconosciuto a 2.048 stranieri (6,8%) e la protezione sussidiaria accordata a 4.497 stranieri

(15%). Il permesso di soggiorno, poi, è stato rilasciato per motivi umanitari a 15.486 persone (51,6%).

Il Rapporto SPRAR ci consegna anche il quadro d'insieme dei 150 progetti attivi in Italia, realizzati con il coinvolgimento di almeno un Ente locale (Comune o Provincia) e di almeno un Ente gestore (Cooperative sociali, Associazioni, Fondazioni). Progetti che richiedendo personale specializzato generano una nuova ed ampia domanda di servizi (mediazione culturale e linguistica, assistenza psicologica, orientamento legale) e che permettono l'impiego di nuovi operatori sociali, spesso giovani donne laureate. Nel periodo 2014-2016 i posti disponibili per lo SPRAR passeranno da poco più di 3.000 ad oltre 20.000, attivando quindi una notevole moltiplicazione della domanda dei servizi. Uguale discorso vale per tutte le strutture pubbliche che saranno sempre più sollecitate ad interagire con cittadini stranieri e che dunque avranno sempre più bisogno di personale specializzato nei servizi di mediazione linguistica e culturale.

La situazione migratoria in Basilicata

In Basilicata gli stranieri residenti all'inizio del 2013 risultano essere circa 15.000 di cui oltre 8 mila non comunitari, con un'incidenza del 2,6% sul totale della popolazione. La provenienza riguarda gli europei, in particolare i romeni (oltre 40% del totale degli stranieri residenti), gli albanesi (circa 11%) e i marocchini (10%). Per quanto riguarda l'incidenza occupazionale, circa il 10% è costituito da lavoratori stranieri. Tra i settori con maggiore impiego di manodopera straniera vi è quello primario (39,4%) seguito dal terziario (31,9%) e dal settore industriale (27,1%).

Gli alunni con cittadinanza straniera sono circa 2.300 di cui il 18,7% nella scuola dell'Infanzia, il 33,7% in quella Primaria, il 21,5% in quella Secondaria di I grado ed il 26,2% nella scuola Secondaria di II grado. Tali presenze hanno contribuito in modo evidente alla tenuta del sistema scolastico regionale caratterizzato da piccoli numeri diffusi su un ampio territorio evitando la perdita di posti di lavoro e di dotazioni di servizi essenziali in numerosi piccoli centri della regione.

Per quanto riguarda i rifugiati e i richiedenti asilo, il Rapporto SPRAR segnala che la Basilicata rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno è ancora poco coinvolta nella loro accoglienza con soli 55 rifugiati nel 2013 (lo 0,08% del totale italiano) mentre la Puglia ne registra 544 (pari al 6,2% del totale), la Campania 161 (2%), la Calabria 451 (4,9%) e la Sicilia 1.243 (il 14,6% del totale).

Le parole chiave del DDL

Il Disegno di Legge regionale aggiorna il quadro regolativo sull'immigrazione definito dalla Legge n.21 del 20 aprile 1996 "Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata ed istituzione della commissione regionale dell'immigrazione" poi modificata con la Legge regionale n.17 del 4 agosto 2011, prevedendo strumenti coerenti di programmazione, adeguati ai nuovi fenomeni migratori, mettendo a sistema in maniera integrata gli interventi di accoglienza, tutela ed integrazione e raccordando i soggetti istituzionali e associativi coinvolti nei processi d'inclusione.

La proposta normativa, inoltre, considera come destinatari non solo i cittadini stranieri migranti, ma allarga le proprie disposizioni ai rifugiati e richiedenti diritto d'asilo nella voluta prospettiva di favorire lo sviluppo d'interventi tesi ad agevolare processi positivi e partecipati d'integrazione e di trasformare la diversità di provenienza di lingua e cultura in una concreta opportunità di crescita sociale ed economica per i nostri paesi.

Il Disegno di Legge regionale considera i fenomeni migratori non più come fattori episodici e limitati nel tempo e nello spazio, ma come elementi strutturali e continuativi, in costante crescita nel contesto europeo e nazionale che determinano sensibili variazioni anche nella struttura della società italiana e che, a loro volta, producono una nuova domanda su servizi specializzati in grado d'innescare effetti economici positivi e diffusi.

In questa particolare prospettiva la proposta di Legge regionale si conforma ad alcuni principi ispiratori che ne qualificano e ne caratterizzano l'impianto generale:

1. Ordinarietà

I fenomeni migratori sono ordinari e non straordinari e vengono pertanto considerati come elementi strutturali delle dinamiche sociali ed economiche regionali. Per questo la pianificazione e la razionalizzazione degli interventi supera di fatto la logica dell'emergenza che diviene residuale, se non in casi limitati connessi a crisi internazionali imprevedibili ed improvvise. In questa nuova regolazione il Piano regionale per l'immigrazione assume i caratteri nuovi dello strumento operativo in cui sono definite le azioni da attuare, le risorse disponibili e i soggetti responsabili.

2. Opportunità

La Basilicata è caratterizzata da un cospicuo fenomeno di spopolamento che può essere mitigato considerando i fenomeni migratori come una opportunità per rafforzare la base demografica indispensabile al mantenimento di alcuni servizi essenziali e generare in modo diretto ed indiretto una nuova domanda di servizi utili a creare imprese sociali e attivare occasioni di lavoro qualificato. Individuando nell'accoglienza possibilità e vantaggi, il Disegno di Legge regionale esplicita gli strumenti necessari ad organizzare l'offerta dei servizi.

3. Integrazione

La presenza sul territorio di Enti pubblici e ONG che operano per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti rende necessaria la creazione di un sistema integrato (SIRM) che metta a valore informazioni, risorse, buone pratiche. Il sistema integrato genera a sua volta reti tematiche trasversali che non si limitano al settore dell'assistenza, sociale ma che intersecano i campi della formazione, dell'inserimento lavorativo, dell'istruzione e dell'edilizia pubblica per garantire concreti ed efficaci processi d'inclusione.

4. Conoscenza

I fenomeni migratori vanno innanzitutto inquadrati, la loro effettiva dimensione e le diverse realtà che li compongono vanno analizzate e fatte conoscere, anche attraverso azioni di comunicazione pubblica e di formazione specifica, al fine di favorire una positiva interazione con la comunità regionale. Inoltre il Disegno di Legge regionale prevede strumenti di orientamento e di garanzia ai diritti dei cittadini stranieri migranti e rifugiati quali la Carta dei servizi e gli sportelli informativi.

5. Distinzione

La proposta normativa individua come destinatari sia i cittadini stranieri migranti (le persone che scelgono di lasciare il proprio paese di origine per cercare un benessere economico o una situazione sociale migliore per sé e per la propria famiglia) che i rifugiati o richiedenti asilo (le persone costrette a lasciare il proprio Paese di origine perché perseguitate). Distinzione non affatto superflua per garantire a ciascuno l'effettiva tutela dei loro diritti soggettivi ed una conseguente integrazione socio-economica.

6. Partecipazione

Il Disegno di Legge regionale formalizza alcuni luoghi istituzionali come la Conferenza regionale per i migranti, il Registro regionale delle Associazioni e degli Enti per i fenomeni migratori, la Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati. Sono luoghi di confronto animati dai soggetti istituzionali e associativi assieme ai rappresentanti delle comunità dei cittadini stranieri che garantiscono la partecipazione al sistema integrato in modo diretto, inclusivo e trasparente.

Disegno di Legge regionale

Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati

Art.1 Finalità

1. La Regione Basilicata nell'ambito delle proprie competenze e in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni Internazionali, concorre a garantire il rispetto dei diritti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati presenti sul territorio regionale, promuovendo interventi per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione.
2. La Regione riconosce i processi di inclusione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati, come opportunità per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio regionale in quanto capaci di attivare esperienze positive di confronto, di apertura e di innovazione per le comunità locali.

Art. 2 Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge:
 - a. i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale (di seguito denominati cittadini stranieri migranti);
 - b. i cittadini stranieri, gli apolidi, i rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria) presenti o in transito sul territorio regionale (di seguito rifugiati).

Art.3 Obiettivi

1. La Regione Basilicata in raccordo con gli Enti Pubblici e le Organizzazioni Non Governative presenti sul territorio, promuove la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM) per l'inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. considerare i fenomeni migratori come componenti strutturali e ordinarie del contesto socio economico regionale e non più come elementi emergenziali, collocandoli nell'ambito di programmazioni adeguate e definite;
 - b. rendere i fenomeni migratori opportunità effettive di sviluppo per la società e il territorio regionale, rimuovendo gli ostacoli di ordine legislativo, economico, sociale e culturale che limitano la reciproca e completa integrazione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati;
 - c. dare piena attuazione alle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, sullo status dei rifugiati e sul diritto di asilo, garantendo percorsi

dedicati all'inserimento sociale di cittadini stranieri migranti particolarmente vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli, minori non accompagnati, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

- d. accrescere la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione nei cittadini, nelle istituzioni pubbliche e private e nelle realtà associative e produttive che agiscono sul territorio regionale anche mediante lo scambio di buone pratiche;
- e. valorizzare la presenza dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati nelle comunità locali come concreta occasione di apertura ai fenomeni della globalizzazione e all'integrazione con nuove culture, nonché come strumento per contrastare attivamente lo spopolamento delle aree interne e favorire nuove iniziative economiche anche nel campo del commercio equo e solidale, dell'attività cooperativa e del turismo responsabile;
- f. acquisire conoscenze strutturate e aggiornate sui flussi migratori che interessano il territorio regionale anche ai fini di una corretta informazione;
- g. diffondere la conoscenza della cultura italiana, a partire dall'apprendimento linguistico e delle culture di provenienza dei cittadini migranti, per attuare forme di reciproca integrazione e attività di mediazione interculturale;
- h. promuovere la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e la loro partecipazione alla vita pubblica locale con particolare attenzione ai processi di inserimento socio-lavorativo;
- i. contrastare le forme di razzismo e di discriminazione, lo sfruttamento lavorativo e sessuale nonché i fenomeni criminosi e quelli relativi all'economia sommersa;
- j. favorire lo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri e italiani in favore dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati;
- k. sostenere iniziative di cooperazione internazionale.

Art.4

Piano regionale per l'immigrazione

1. La Giunta regionale approva il Piano regionale per l'immigrazione che definisce le linee guida in materia di programmazione Integrata in favore dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati.
2. Il Piano regionale ha valenza annuale ed è elaborato sulla base dei fabbisogni relativi alla presenza dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati in Basilicata tenendo conto del contesto italiano e comunitario e delle normative vigenti.
3. All'interno del Piano regionale per l'immigrazione è presente una specifica sezione dedicata alle attività di accoglienza, tutela ed integrazione per i rifugiati;
4. Il Piano regionale definisce anche le metodologie per far fronte a flussi migratori straordinari conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni improvvise di instabilità politica e disciplina gli interventi straordinari per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza.

5. Il Piano regionale esplicita gli indirizzi, le strategie, gli obiettivi, le attività di monitoraggio e valutazione e, sulla base dei finanziamenti stanziati, definisce gli interventi con le azioni da attivare, i soggetti ammissibili, le risorse organizzative e tecniche nonché le modalità di selezione.
6. Il Dipartimento Presidenza della Giunta regionale coordina un Tavolo tecnico operativo costituito dai rappresentanti dei Dipartimenti regionali interessati ed integrato dai soggetti istituzionali ed associativi che agiscono nel settore dell'accoglienza dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati. Il Tavolo si riunisce su convocazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale con il compito di:
 - a. fornire indirizzi metodologici nella definizione del Piano regionale per l'immigrazione;
 - b. mettere a sistema progetti ed azioni relative ai fenomeni migratori;
 - c. mobilitare gli attori coinvolti nei processi di accoglienza, tutela ed integrazione dei cittadini stranieri migranti e rifugiati nell'ambito del territorio regionale;
 - d. organizzare il coordinamento delle attività di sostegno ai rifugiati presenti sul territorio regionale, anche coinvolgendo i rappresentanti dei progetti SPRAR e dei titolari di altri interventi di accoglienza e d'integrazione;
 - e. condividere standard operativi comuni tra i vari Enti gestori, al fine di migliorare la consistenza delle risorse finanziarie e umane, velocizzare le procedure e implementare l'efficacia dei risultati.
7. Il Piano regionale per l'immigrazione è predisposto dal Dipartimento Presidenza della regionale, che ne cura l'attuazione in collaborazione con le strutture regionali interessate, tenendo conto della programmazione regionale in materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell'imprenditoria locale e stabilisce annualmente, con apposite linee guida, le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti nonché i criteri e le modalità di approvazione degli stessi e di erogazione dei contributi.

Art.5 Interventi

1. Nell'ambito del Piano regionale per l'immigrazione di cui all'art.4 i finanziamenti sono finalizzati ai seguenti interventi:
 - a. realizzazione del Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM);
 - b. gestione dell'accoglienza e dell'orientamento legale e sociale degli stranieri migranti e dei rifugiati presso le comunità locali;
 - c. supporto all'inserimento lavorativo, anche tramite la creazione di nuove attività economiche imprenditoriali con lo strumento del microcredito che coinvolgano direttamente sia i destinatari individuati all'art.2 che la popolazione e le comunità locali;
 - d. gestione di assistenza specifica per categorie di cittadini stranieri migranti e rifugiati particolarmente vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli, minori non accompagnati, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o

sessuale;

- e. proseguimento degli studi e riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi acquisiti nei paesi di origine;
 - f. diffusione d'iniziative promozionali e attività formative, anche con il coinvolgimento del mondo scolastico ed universitario, relative alla cultura dell'accoglienza e dell'integrazione nonché alla conoscenza del diritto d'asilo, con particolare riguardo agli operatori della pubblica amministrazione;
 - g. formazione di mediatori culturali qualificati;
 - h. ristrutturazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all'ospitalità dei rifugiati;
 - i. riqualificazione e allestimento di strutture destinate a centri di aggregazione sociale e culturale per gli stranieri accolti nella comunità locale.
2. Sono titolari degli interventi, nell'ambito delle reciproche competenze, i Comuni, le Province, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie, le ATER e gli altri soggetti pubblici nonché le Fondazioni, Associazioni ed Enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale che abbiano nelle proprie finalità l'accoglienza e l'inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti.
3. E' data priorità finanziaria ad interventi che considerino l'accoglienza di stranieri migranti e rifugiati come parte integrante di programmi di sviluppo e di valorizzazione delle vocazioni agricole, industriali, turistiche e artigianali delle comunità locali, anche con riferimento a progetti di economia solidale, cooperativa e d'inclusione occupazionale per giovani e donne.
4. I finanziamenti concessi sono ammessi fino alla misura massima dell'80% dell'importo complessivo del progetto. Il cofinanziamento è invece assicurato in fondi messi a disposizione o in servizi erogati da parte degli Enti responsabili dei progetti finanziati, ovvero in fondi erogati dai diversi Enti o Associazioni partecipanti.
5. Al fine di ottenere la migliore efficacia istituzionale e garantire l'incremento effettivo e moltiplicativo dell'investimento regionale sono favorite le forme associate dei soggetti titolari di cui al comma 2.

Art.6

Integrazione con le attività ordinarie della Regione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, conforma normative settoriali e strumenti di programmazione delle risorse nazionali e comunitarie al fine di garantire ai cittadini stranieri e ai rifugiati l'effettivo accesso ai servizi rivolti alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, alla conciliazione, all'istruzione e alla formazione professionale, all'inserimento lavorativo, all'inclusione sociale e alle politiche abitative.

Art.7

Carta dei servizi e sportelli informativi

1. La Regione, attraverso specifici protocolli, promuove la Carta dei servizi per i cittadini stranieri migranti e rifugiati per informare in modo trasparente e diretto sull'offerta dei servizi disponibili nonché sulle modalità di accesso.

2. La Carta dei servizi esplicita gli strumenti volti a favorire un'accoglienza rispettosa dei diritti dei cittadini migranti e rifugiati e delle loro famiglie nella comunità regionale allo scopo di rafforzare i processi d'integrazione.
3. Gli sportelli informativi nell'ambito della Carta dei servizi assicurano adeguato orientamento ai cittadini stranieri migranti e rifugiati al sistema integrato dei servizi presenti sul territorio e nel panorama normativo con l'obiettivo di superare barriere che possono ostacolare la realizzazione dei diritti soggettivi.

Art.8

Conferenza regionale per i migranti

1. Con cadenza annuale il Dipartimento Presidenza della Giunta regionale convoca la Conferenza regionale per i migranti, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore anche al fine di raccogliere indicazioni utili alla redazione del Piano regionale per l'immigrazione.
2. Alla Conferenza regionale sono invitati a partecipare di diritto l'UNHCR e il Servizio Centrale, ognuno con un proprio rappresentante.
3. Le risultanze della Conferenza regionale per i migranti sono trasmesse, con apposito verbale, entro trenta giorni dallo svolgimento dei lavori dal Dipartimento Presidenza della Giunta regionale alla Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati.

Art.9

Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati

1. E' istituita la Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, anche in raccordo con i Consigli Territoriali per l'Immigrazione istituiti presso le Prefetture di Potenza e di Matera. In particolare:
 - a. formula proposte ed esprime pareri consultivi sugli interventi di programmazione regionale in favore di cittadini stranieri migranti e rifugiati e delle loro famiglie, anche in relazione alla prospettiva di genere, alla tutela e alla difesa dei loro diritti nonché alla loro qualità di vita e condizione d'integrazione sociale;
 - b. raccoglie dati e realizza studi e ricerche sui fenomeni migratori anche attraverso approfondimenti e specifiche sessioni tematiche;
 - c. promuove la costituzione e lo sviluppo di Associazioni di cittadini stranieri migranti e rifugiati.
3. La Consulta si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi su convocazione del Presidente della Giunta regionale ed è costituita:
 - a. dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che ne assume le funzioni di Presidente;
 - b. dai dirigenti generali o loro delegati dei Dipartimenti della Presidenza, Politiche della Persona, Politiche Agricole e Forestali e Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

- c. da sei rappresentanti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati delle principali comunità presenti sul territorio regionale, individuati attraverso i criteri di rappresentanza e rotazione tra le Associazioni iscritte al Registro di cui all'art.10;
 - d. da tre rappresentanti designati tra le Associazioni, le fondazioni e gli enti che svolgono attività significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritte al Registro di cui all'art.10;
 - e. da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f. da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - g. da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti e Associazioni (Unioncamere, ANCI, Ufficio Scolastico regionale, Ufficio regionale del Lavoro, Università degli Studi della Basilicata, Amministrazione Provinciale di Potenza e di Matera).
4. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza della stessa. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale. Qualora non siano pervenute le designazioni nel termine indicato, la Consulta è validamente costituita purché siano assicurate le designazioni della maggioranza dei componenti.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con specifico provvedimento, definisce modalità e funzionamento della Consulta.

Art.10

Registro delle Associazioni e degli Enti per fenomeni migratori

1. Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge con specifico provvedimento della Giunta regionale è istituito il Registro regionale delle Associazioni e degli Enti per i fenomeni migratori che disciplina modalità e criteri d'iscrizione.
2. La Regione promuove la formazione e l'aggregazione delle Associazioni dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati con specifici strumenti di sostegno contenuti nel Piano regionale per l'immigrazione.

Art.11

Registro regionale dei Mediatori culturali

1. Al fine di disporre di soggetti specializzati e in possesso di specifici requisiti per l'erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni, pubbliche e private e l'accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti, è istituito il Registro regionale dei Mediatori culturali.
2. La Regione Basilicata entro novanta giorni dalla presente legge definisce modalità e requisiti per l'iscrizione al Registro dei Mediatori culturali, prevedendo anche specifici percorsi formativi.
3. Sulla base di Protocolli d'intesa tra Regione ed Enti interessati ai servizi di accoglienza e d'integrazione potranno essere utilizzati per attività di mediazione, accompagnamento e orientamento i soggetti specializzati iscritti al Registro regionale.

Art.12

Abrogazione

1. La legge regionale 13 aprile 1996, n.21 (Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell'Immigrazione) e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

Art.13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse regionali, statali e comunitarie, annualmente approvate con la legge di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

M. L. S.

IL PRESIDENTE

fla

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 19-05-2014
al Dipartimento interessato ☐ al Consiglio regionale ☒

L'IMPIEGATO ADDETTO

Bm

